

## ***Istituto Comprensivo "Presidente Lucia Palazzo"***

Tel. 0831377040 - Fax 08311811252 - Codice Fiscale 90042710740 - Codice Univoco Ufficio UFVLNR

e-mail [bric82800n@istruzione.it](mailto:bric82800n@istruzione.it) - PEC [bric82800n@pec.istruzione.it](mailto:bric82800n@pec.istruzione.it)

sito web: <https://www.icpalazzoceglie.edu.it>

Via N. Machiavelli, 40 - 72013 Ceglie Messapica (BR)

Circ. n. 167  
del 13 maggio 2022

Ai Docenti delle classi TERZE  
Scuola Secondaria di I grado

e p.c. Al Personale ATA  
Al DSGA

All'Albo/sito web

**OGGETTO: inoltro Ordinanza n. 64, inerente Esame di Stato conclusivo Primo Ciclo di Istruzione.**

La scrivente trasmette alle SS.LL. l'Ordinanza citata in epigrafe.  
Tanto, per opportuna conoscenza e norma ed ai fini degli approfondimenti previsti nella seduta collegiale del 18 maggio p.v.



  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Angela ALBANESE

## L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (OM 64/2022)

di Maria Teresa Stancarone

Con l'Ordinanza n. 64 del 14 marzo 2022 (d'ora in poi *Ordinanza*) il Ministero dell'Istruzione ha fornito le indicazioni per lo svolgimento dell'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. L'Ordinanza, come di consueto, è stata anticipata nelle settimane precedenti la sua emanazione da indiscrezioni ed anticipazioni, stante soprattutto il parziale ripristino delle prove scritte, percepito come una *novità* dopo due anni di semplificazione delle procedure per via della pandemia.

In realtà assistiamo ad un graduale, per fortuna, ripristino della normalità, sperando che, già dal prossimo anno, la pandemia si possa considerare finalmente debellata. In questo contributo analizzeremo, quindi, come, gli alunni del primo ciclo svolgeranno l'esame di Stato nel primo ciclo di istruzione nel periodo che va tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

### Le norme di riferimento

In primo luogo appare fondamentale richiamare le norme che regolano tanto la valutazione quanto, nello specifico, l'esame di Stato del primo ciclo: il D.Lgs. n. 62/2017 e il DM n. 741 dello stesso anno. Sebbene le disposizioni di questi due decreti non siano tornati pienamente vigenti, l'impianto generale ed i principi restano confermati per come li abbiamo già applicati all'indomani del nuovo Regolamento sulla valutazione. L'Ordinanza, infatti, interviene in deroga solo rispetto ad alcuni elementi delle previgenti disposizioni e lo fa ai sensi dell'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica è stata prevista la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato di entrambi i cicli, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Le soluzioni adottate, come chiaramente esplicitato dal Ministero dell'Istruzione, tengono conto dell'andamento della situazione epidemiologica e della eterogenea distribuzione delle attività didattiche, svolte in presenza oppure in forma di didattica digitale integrata, nei diversi territori regionali. Restano, quindi, degli elementi di semplificazione come nei due anni scolastici precedenti, ma è evidente il progressivo ritorno alle modalità ordinarie dell'esame.

### I requisiti di ammissione

Per l'ammissione all'esame, in sede di scrutinio finale gli alunni devono avere maturato:

- la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali deroghe motivate e deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni legate all'emergenza epidemiologica;
- il non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Si tratta della sanzione, per fortuna rara, di competenza del Consiglio di Istituto per atti connotati da una particolare gravità.

Un discorso a parte meritano le prove nazionale standardizzate INVALSI, la cui partecipazione continua, anche per l'anno scolastico 2021/22, a non essere reinserita tra i requisiti di ammissione. Rispetto allo scorso anno, però, la stessa Ordinanza evidenzia l'importanza del loro svolgimento *in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta*. Attraverso le prove, infatti, si ritiene a giusta ragione che sia possibile ed opportuno verificare gli apprendimenti generali del sistema di istruzione e insieme valutare l'impatto della pandemia e delle misure adottate per contrastare i suoi effetti sui livelli di apprendimento raggiunti dai nostri alunni. Resta inteso che la certificazione delle competenze degli alunni che riescano a svolgere le prove, redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe, è integrata dai livelli raggiunti nel loro svolgimento ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

### Il voto di ammissione all'esame

Stante i riferimenti normativi già richiamati, largamente incentrati sulla dimensione formativa della valutazione, che porta all'ordinarietà dell'ammissione a meno di una delibera adeguatamente motivata del Consiglio di classe, è opportuno ricordare che per l'attribuzione del voto di ammissione resta confermata la necessità di considerare il percorso scolastico compiuto dall'alunno e non sterili medie aritmetiche dei voti conseguiti nelle diverse discipline.

Nell'Ordinanza, infatti, si fa riferimento al dettato dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 62/2017, secondo cui il Consiglio di classe deve esprimere la valutazione in decimi considerando il percorso scolastico, traducibile nel prestare attenzione a quelle dimensioni tipiche della valutazione formativa che il Collegio deve avere definito a monte. Ad esempio, si potrebbe prendere in considerazione l'autonomia raggiunta dall'alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, il metodo di studio maturato, il livello di consapevolezza ed i progressi registrati relativamente alla personale situazione di partenza.

Particolare attenzione merita anche la possibilità, offerta dall'art. 2, comma 4 del DM n. 741/2017, che il Consiglio di classe ammetta all'esame con un voto inferiore a sei decimi. Poiché, però, il voto con cui l'alunno è ammesso pesa per il 50% sulla valutazione finale complessiva, è bene utilizzare con consapevolezza questa disposizione, in quanto il Diploma può essere poi conseguito solo con una valutazione minima di sei decimi.

### **Le procedure organizzative**

Presso ogni istituzione scolastica opera una Commissione d'esame, strutturata in Sottocommissioni per quante sono le classi terze; ogni Sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

I lavori della Commissione e delle Sottocommissioni devono svolgersi sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della Commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Non è necessario che il docente collaboratore individuato dal dirigente appartenga ai ruoli della scuola secondaria di primo grado.

Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico. La Commissione, poi, individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. Nella riunione preliminare sono anche definite le modalità di svolgimento delle prove d'esame: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Infine le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, mentre è competenza delle singole Sottocommissioni predisporre le prove differenziate per gli alunni che ne necessitano.

### **Le prove**

La vera *novità* dell'esame di quest'anno è il ritorno alle prove scritte, seppure ancora ridotte nel numero. Per quest'anno, infatti, non viene proposta la prova scritta unica di lingue straniere, probabilmente perché l'integrazione tra le due lingue studiate nel corso del triennio e l'espressione di una valutazione unica sono

state considerate difficoltà maggiori rispetto agli altri due scritti, e quindi ancora rimandabili per non pesare troppo sul graduale ritorno alla normalità.

I due scritti che i ragazzi dovranno affrontare, dunque, sono:

a) la prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche.

Infine l'esame si conclude con il colloquio, attraverso cui accertare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Vediamo, allora, nel dettaglio le modalità di predisposizione delle prove, che restano disciplinate dal DM n. 741/2017.

### **La prima prova scritta relativa alle competenze di italiano**

In coerenza con il profilo dello studente e con i traguardi di sviluppo delle competenze descritti dalle Indicazioni nazionali 2012, la Commissione deve predisporre almeno tre terne di tracce. Le terne devono essere formulate secondo le seguenti tipologie, organizzate singolarmente oppure integrando nella prova più parti riferibili alle diverse tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- il corretto ed appropriato uso della lingua;
- la coerente e organica esposizione del pensiero.

### **La seconda prova scritta relativa alle competenze di matematica**

Per la prova di matematica la Commissione predispone almeno tre tracce, tra cui sorteggiare quella unica da proporre ai candidati. Le tipologie a cui potersi riferire sono:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce, la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del

pensiero computazionale. Resta confermata l'attenzione ad evitare, nel caso di più problemi o quesiti, che le relative soluzioni siano dipendenti l'una dall'altra, affinché la loro progressione non pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di matematica mira ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

### **La prova orale**

L'esame, come di consueto, si conclude con il colloquio, che la Sottocommissione deve condurre collegialmente, favorendo l'integrazione dei saperi nelle argomentazioni del candidato. Vanno, quindi, assolutamente evitate le domande disciplinari eventualmente poste in sequenza dai Commissari. La prova orale, infatti, è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel Profilo finale dello studente che non potrebbe evincersi in una somma di micro-interrogazioni disciplinari. Nelle modalità di conduzione del colloquio, a parere di chi scrive, resta possibile la previsione di fare organizzare al candidato una presentazione o una mappa o altro materiale da cui partire per avviare la prova orale. Il colloquio, in sintesi, è teso ad accertare la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio che lo studente dimostra di avere maturato, tutti aspetti che sarebbe opportuno prendere in considerazione nella griglia di valutazione della prova. Per i percorsi ad indirizzo musicale resta confermata la previsione della prova pratica di strumento.

### **Le disposizioni per l'esame di Stato degli alunni DA, DSA e BES**

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, le prove devono essere predisposte sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI), in modo da valutare i progressi maturati in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Analogamente, per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della Legge 170/10, si deve fare riferimento al Piano didattico personalizzato (PDP), e possono essere previsti tempi più lunghi rispetto al resto dei compagni e l'utilizzo di strumenti compensativi.

È opportuno ricordare che il D.Lgs. 62/2017 ed il DM 741/2017 hanno definitivamente chiarito che nel primo ciclo di istruzione le eventuali prove differenziate proposte agli alunni che necessitano di personalizzazioni hanno valore equivalente

a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Il rilascio dell'attestato di credito formativo è previsto, infatti, solo per i candidati con disabilità che non si presentino all'esame di Stato e che poi potranno, in virtù dell'attestato, iscriversi e frequentare la scuola secondaria di secondo grado ovvero i corsi di istruzione e formazione professionale, ovviamente al fine del riconoscimento di ulteriori crediti formativi ma non del diploma del secondo ciclo, non essendo in possesso di quello del primo ciclo.

L'Ordinanza chiarisce (art. 2, comma 8) che per tutte le altre situazioni di alunni con bisogni educativi speciali non certificati, ossia non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno.

### **La valutazione finale**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è superato, come già richiamato in precedenza, con una valutazione finale di almeno sei decimi. Il calcolo del voto finale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM n. 741/2017, segue la procedura di seguito descritta:

- in primo luogo la Sottocommissione calcola la media risultante dai voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti, ma lasciando gli eventuali valori decimali per la fase seguente del calcolo;
- successivamente la Sottocommissione calcola la media risultante dal voto di ammissione e dalla media dei voti delle prove scritte e del colloquio calcolata prima (comprensiva di eventuali valori decimali). È, quindi, evidente il peso del voto di ammissione, che incide per il 50% sulla valutazione finale. Solo a questo punto si può procedere ad arrotondamenti all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Il voto ottenuto viene proposto alla Commissione in seduta plenaria per la ratifica finale.

Se il voto è pari a dieci decimi, con deliberazione all'unanimità la Commissione può assegnare la lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti dell'esame stesso.

### **Candidati privatisti**

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiano, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

In caso di candidati privatisti con disabilità o DSA deve essere fornita anche copia delle relative certificazioni nonché il PEI o il PDP, se predisposti magari delle pregresse esperienze scolastiche, per consentire i necessari adattamenti delle prove.

Il voto finale viene determinato dalla media (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.

Per i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale resta vigente l'art. 23 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, secondo cui i genitori ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di privatisti.

#### **L'eventuale svolgimento dell'esame in videoconferenza**

Anche per l'anno in corso, l'Ordinanza prevede la possibilità dello svolgimento dell'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Questa possibilità è offerta nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, ma è anche utile allo svolgimento dell'esame per chi è degente in luoghi di cura od ospedali, per chi è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio o per chi frequenta sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza. La stessa possibilità è prevista anche nei casi in cui uno o più componenti della Commissione siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica. Spetta al Presidente della Commissione disporre la modalità di svolgimento dei lavori dei commissari e del colloquio dei candidati in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, ferma restando l'esigenza di svolgimento delle prove scritte in presenza.

Qualora, comunque, i lavori della Commissione o delle Sottocommissioni si svolgano in videoconferenza, nelle verbalizzazioni deve essere riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Per gli alunni che, invece, risultino del tutto assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame comunque da concludersi entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, per consentire l'iscrizione al successivo grado di istruzione.



**Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 64:** *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.*

Il Ministro

Visto l'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", il quale prevede che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41";

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e in particolare l'articolo 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, di "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, di "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", e in particolare l'articolo 16, comma 1, e l'allegato A punto 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, di adozione delle "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";

Vista l'ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191, recante "Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2021/2022";

Vista la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 avente ad oggetto "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti – disposizioni a carattere transitorio per l'a.

s. 2019/2020" e ritenuto di confermarne la validità per l'anno scolastico 2021/2022, come disposto con nota direttoriale 8 settembre 2021, n. 21059;

ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;

Valutata la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;

Ritenuto necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022 e il conseguente parere, approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022, con il quale si richiede lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52;

Ritenuto di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica;

Acquisiti i pareri favorevoli della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 9 marzo 2022

Ordina

#### **Art. 1 - Finalità e definizioni**

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

**Art. 2 - Espletamento dell'esame di Stato**

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
  - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
  - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
  - b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
  - c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
10. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

**Art. 3 - Modalità per l'attribuzione della valutazione finale**

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

#### **Art. 4 - Esame di Stato per i candidati privatisti**

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.

2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

#### **Art. 5 - Prove standardizzate e certificazione delle competenze**

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

#### **Art. 6 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero**

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio.

3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

**Art. 7 - Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti**

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da:

- a) prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale;
- b) prova scritta relativa all'asse matematico;
- c) colloquio pluridisciplinare.

2. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello.

3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica.

4. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

5. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191.

7. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

8. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2023.

**Art. 8 - Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza**

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.

4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

#### **Art. 9 - Candidati assenti e sessioni suppletive**

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza.

## SOMMARIO

### GLI ESAMI FINALI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

<b>Servizio redazionale</b> .....	1
La sessione d'esame .....	2
I candidati interni e la loro ammissione .....	2
I candidati esterni .....	3
Il documento del consiglio di classe .....	4
Il credito scolastico e la distribuzione dei punteggi .....	5
La struttura della commissione .....	6
Le prove d'esame: la prima prova scritta .....	7
Le prove d'esame: la seconda prova scritta .....	10
Le prove d'esame: il colloquio .....	12
Candidati con disabilità o DSA .....	15
Adempimenti delle Commissioni .....	17
Eventuale svolgimento delle prove in modalità telematica .....	18
Qualche considerazione di carattere generale sugli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione .....	19
Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 65 .....	21
Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale .....	51
Allegato B1/B2/B3 - Discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta .....	53
Allegato C - Tabelle conversione .....	66
Nota M.I. 28.03.2022, prot. n. 7775 .....	67
Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66 .....	69

### L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

<b>Servizio redazionale</b> .....	82
Le norme di riferimento .....	82
I requisiti di ammissione .....	83
Il voto di ammissione all'esame .....	83
Le procedure organizzative .....	84
Le prove .....	84
La prima prova scritta relativa alle competenze di italiano .....	85
La seconda prova scritta relativa alle competenze di matematica .....	85
La prova orale .....	86
Le disposizioni per l'esame di Stato degli alunni DA, DSA e BES .....	86
La valutazione finale .....	87
Candidati privatisti .....	87
L'eventuale svolgimento dell'esame in videoconferenza .....	88
Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 64 .....	89